



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

Area Tecnica
Settore Ecologia

Prot. n. 2500

Buttapietra, 15.03.2011

Reg. Ord. N. 23

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO DELLE DEIEZIONI AVICOLE IN AGRICOLTURA E DI OBBLIGO DI COPERTURA DEI CUMULI DI DEIEZIONI ZOOTECHNICHE PER CONTRASTARE LA PROLIFERAZIONE DI MOSCHE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'uso di liquami e deiezioni animali su terreni agricoli, in particolare di quelle avicole crea disagio e disturbo alla popolazione sia per le forti esalazioni odorose che per il proliferare delle mosche;

CONSIDERATO che negli ultimi tempi, in corrispondenza dello stoccaggio e dell'utilizzo agronomico delle lettiere derivanti da allevamenti, si è registrato un incremento della presenza di mosche sul territorio comunale ed in particolare nelle aree poste nelle immediate vicinanze dei terreni utilizzati per gli spandimenti e delle aree adibite allo stoccaggio;

CONSIDERATO che la situazione attuale crea disagio alla popolazione residente, costretta a convivere con una notevole quantità di mosche;

RITENUTO che una presenza così consistente di mosche rechi molestia e possa costituire un possibile problema igienico-sanitario per la cittadinanza;

PRESO ATTO che la riproduzione e la diffusione delle mosche è favorita anche dalle attuali condizioni metereologiche;

ACCERTATO che nei Comuni limitrofi il divieto di utilizzo agronomico delle deiezioni ha in parte contrastato la presenza di mosche riducendo i disagi per la popolazione residente;

RITENUTO di provvedere all'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente che vieti, in via transitoria dal **21.03.2011** fino al **15.10.2011**, in modo assoluto lo spandimento di deiezioni derivanti da allevamenti zootecnici avicoli sui terreni agricoli del Comune di Buttapietra e che obblighi alla copertura dei cumuli di tutti i tipi di deiezioni zootecniche con teli impermeabili;

RITENUTO inoltre necessario, per quanto riguarda le deiezioni zootecniche non avicole, prevedere, in caso di spargimento sui terreni agricoli, l'obbligo di interrimento immediato;



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

Area Tecnica
Settore Ecologia

VISTA la legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale lo stesso è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la D.G.R.V. n. 3733 del 26.06.1992;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

ORDINA

A tutti i titolari e/o conduttori e/o gestori di allevamenti zootecnici avicoli e ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli:

- il divieto di utilizzare deiezioni derivanti dagli allevamenti zootecnici avicoli per la concimazione dei terreni agricoli nell'intero territorio del Comune di Buttapietra **dal 21.03.2011 fino al 15.10.2011.**

A tutti i titolari e/o conduttori e/o gestori di allevamenti zootecnici in genere e ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli:

- **di stoccare le deiezioni zootecniche in concimaie tenute in perfetta efficienza evitando la fuoriuscita di materiale organico (liquido e solido),**
- **di dotare le concimaie di adeguate vasche a perfetta tenuta di raccolta del colaticcio,**
- **di coprire uniformemente i cumuli di deiezioni zootecniche con teli impermeabili onde impedire il proliferare di mosche,**
- **per quanto riguarda le deiezioni zootecniche non avicole, in caso di spargimento sui terreni agricoli, si dovrà provvedere entro le 24 ore all'interramento delle stesse,**

DISPONE

1. l'affissione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune Buttapietra;
2. la notifica della presente ordinanza a tutti gli allevatori avicoli intensivi del territorio comunale;
3. l'invio di copia della presente a:
 - alla Polizia Locale per la vigilanza, il riscontro delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni;
 - all'ufficio Ecologia del Comune di Buttapietra;
 - all'ULSS 20 – Settore Veterinario;
 - all'ULSS 20 – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Cadidavid - Verona.

INFORMA



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

Area Tecnica
Settore Ecologia

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Veneto, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1977 n. 1034, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 entro 120 giorni dalla data di notifica della presente.

che il responsabile del procedimento è l'arch. Colato Elisabetta.

AVVERTE

che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, sempre che non si tratti di grave illecito, si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267.

che ai sensi della normativa vigente si prevedono altresì le seguenti sanzioni:

1. mancata presentazione della comunicazione per lo spandimento di liquami zootecnici su suolo agricolo (Delibera di Giunta Regione Veneto 26/6/1992, n. 3733, art. 5): sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 54 comma 7 D.Lgs. 152/1999)
2. spargimento in spregio alla corretta prassi agronomica: sanzione penale da € 1.033,00 a € 7.747,00 (art. 59 comma 11 ter D.Lgs. 152/1999).

IL SINDACO
f.to Dott. Gian Paolo Pighi